

Delibera n. 25 del 08.04.2011

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PROVINCIA
di
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 25 DEL 08.04.2011

OGGETTO: Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2011/2013 e corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni 2011.

L'anno duemilaventesimo addì 8 del mese di APRILE
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

1.	VENTOLA	FRANCESCO	- Presidente
2.	GIORGINO	NICOLA	- Vice Presidente
3.	DI MARZIO	GIUSEPPE	- Assessore
4.	CEFOLA	GENNARO	- "
5.	CAMERO	POMPEO	- "
6.	CAMPANA	DOMENICO	- "
7.	SPINA	ANTONIA	- "
8.	LOMBARDI	CARMELINDA	- "
9.	DAMIANI	DARIO	- "

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Generale, dott.ssa A. CAMPOSEO

Previa istruttoria del Settore Personale della Provincia di Barletta - Andria - Trani, conclusasi con i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dai Dirigenti dei rispettivi Settori, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 14.04.2011 al 29 APR 2011 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;
- che è trasmessa in elenco con foglio n. in data ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n. 267.

Andria, 14 APR 2011

Il Vice-Segretario Generale

dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 8 APR. 2011

Il Vice-Segretario Generale

dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO



- Premesso che:

1. l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998) e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, stabiliscono che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensiva delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
2. il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 6, commi 4, 4 bis e 6, prevede, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, sinteticamente quanto segue:
 - a. le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - b. la programmazione triennale del fabbisogno è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
 - c. le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui precitato art. 6 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Atteso che con il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 è sostanzialmente mutato lo scenario legislativo in materia di contenimento delle spese di personale e le conseguenti possibilità assunzionali negli Enti pubblici, ed in particolare:

- con l'art. 14, comma 7 è stato interamente sostituito il comma 557 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), già modificato ed integrato dall'art. 3, comma 120, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dall'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo che gli Enti soggetti al Patto di stabilità, ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica "assicurano la riduzione delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le Amministrazioni statali... omissis".
- l'art. 14, comma 9, che sostituisce il comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008 fa divieto agli enti in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% di quelle correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, consentendo ai restanti enti di procedere, a decorrere dal 01.01.2011, ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010;

Visto il comma 113 dell'articolo unico della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2011), ai sensi del quale "Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008";

Visto, altresì, il comma 118 dell'articolo unico della precitata Legge di Stabilità 2011, che testualmente recita «Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42"» (ovvero delle funzioni di polizia locale);

ETIA-ANDRIA

00/00/00

00/00/00

Richiamato, pertanto, alla luce di quanto su specificato, il comma 562 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), secondo il quale "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558";

Considerato che:

1. la nuova Provincia di Barletta-Andria-Trani, pur essendo stata istituita con Legge n. 148/2004, in realtà è divenuta operativa solo a seguito delle prime consultazioni elettorali del 6/7 giugno 2009;
2. alla luce del su citato comma 113 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2011, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra quegli Enti, soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione, e dunque, nel caso specifico, a partire dall'anno **2012 (considerato che il primo bilancio di previsione è stato quello relativo all'esercizio 2010)**;

Vista la Delibera 25.01.2011, n. 3/CONTR/2011 – Corte dei Conti – Sez. Unite Controllo, che, tra l'altro, ha chiarito che:

a) per gli enti locali "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, permane la specifica disciplina disposta dall'articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 (finanziaria per il 2007)", nel testo fatto salvo dall'articolo 14, comma 10, del D.L. n. 78 del 2010;

b) il comma 9 del citato articolo 14 del D.L. n. 78 /2010, **limitatamente alla prima parte** in cui pone un divieto assoluto di assunzioni è da intendersi riferito a tutti gli enti locali soggetti o meno al patto di stabilità interno nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore al 40%;

Considerato che per la neo istituita Provincia di Barletta - Andria -Trani non risulta applicabile il primo periodo dell'art. 14 del comma 562 della legge 296/2006 non avendo alcun riferimento contabile di spesa del personale relativa all'anno **2004** mentre risulta applicabile l'ulteriore vincolo assunzionale (a cui sono sottoposti gli enti locali non soggetti al patto) indicato al 2° periodo del precitato comma 562 secondo cui gli stessi "possono procedere all'assunzione di personale **nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno**, ivi compreso il personale di cui al comma 558";

Viste le risultanze dei concorsi espletati nell'anno 2010;

Dato atto che in riferimento ai conteggi effettuati dagli Uffici competenti, ad oggi si attesta il rispetto della percentuale prevista dalla normativa vigente, quale rapporto delle spese di personale su spese correnti e, precisamente:

SPESA PERSONALE ANNO 2010	€ 11.072.120,57
-----	----- = 34,41%
SPESA CORRENTI ANNO 2010	€ 32.178.354,57

Accertato, dunque, che l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in riferimento ai dati della Relazione al Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2010, allegata alla deliberazione di Giunta n. 12 del 03.03.2011, è pari al **34,41%**;

Considerato che nella previsione di spesa del personale per l'anno 2011, l'incremento della stessa è tale da non superare i limiti imposti dalla normativa vigente;

Richiamata la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 dicembre 2009, n. 6, secondo la quale "In merito all'ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le **categorie protette**, nel limite del completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68";

Considerato che l'Ente ha necessità di provvedere al rispetto della quota di riserva prevista ex lege, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 68/1999, nella misura del 7% dei lavoratori occupati per le imprese che occupano più di 50 dipendenti;

Visto il prospetto informativo UNIFI inviato in data 11/02/2011 ed acquisito al prot. n. 225890/11.02.2011 del SISTEMA "SINTESI", dal quale risulta un numero di scopertura disabili (Legge n. 68/1999, art. 1) pari a n. 9 unità;

Ravvisato, pertanto, che è necessario procedere per l'anno 2011 al reclutamento di n. 9 unità, al fine del raggiungimento della quota del 7% che la legge riserva ai disabili, nelle seguenti ipotesi di modalità di reclutamento:

3. n. 5 unità (60%), mediante chiamata nominativa;

4. n. 4 unità (40%), mediante chiamata numerica.

aventi tra gli altri come requisito il possesso di conoscenze informatiche, formalmente documentate;

Rilevato che l'Amministrazione Provinciale, al fine di rispondere tempestivamente ed in modo ottimale alle esigenze dei cittadini, intende avvalersi della collaborazione di n. 6 unità di personale, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, fino alla scadenza del mandato del presidente della Provincia e, nello specifico:

- n. 1 unità di categoria D, posizione economica iniziale D3, previsto dal vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- n. 2 unità di categoria D, posizione economica iniziale D1, previsto dal vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- n. 3 unità di categoria C, posizione economica iniziale C1, previsto dal vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Ritenuto, inoltre, modificare ed integrare il piano annuale delle assunzioni 2011, prevedendo anche l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di categoria D, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, con specializzazione in sismica, **geologia** e/o similare, mediante procedura selettiva pubblica;

Richiamate, infine, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 62 del 14.05.2010, avente ad oggetto "Utilizzo di personale in regime di comando ex artt. 14-19 del CCNL del 22.01.2004 Comparto Regioni e Autonomie Locali e assegnazione ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001", nonché la Determinazione Dirigenziale del Settore Personale n. 117/03.09.2010, avente ad oggetto "Trasferimento in posizione di comando del Sig. Francesco BRUNO, preordinata alla mobilità presso questo Ente";

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 2 del 26 aprile 2006 con la quale si evidenzia che le amministrazioni presso le quali i dipendenti sono in posizione di comando o fuori ruolo hanno l'opportunità e il dovere di attivare le procedure di mobilità volontaria;

Preso atto che le PP.AA. possono dare attuazione alla riforma della mobilità (decreto legge n. 7/2005 che ha modificato l'art.30 del D.Lgs. n. 165/2001) e promuovere l'assunzione per mobilità del personale pubblico in posizione di comando o fuori ruolo.;

Considerato che in base alla riforma, le PP.AA., prima di avviare delle procedure concorsuali per l'assegnazione di posti vacanti dovranno verificare la possibilità di immettere in ruolo dei dipendenti della stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, che abbiano fatto domanda di trasferimento;

Considerato, pertanto, che occorre procedere, per l'anno 2011, all'inquadramento in organico del precitato dipendente, che presta già servizio presso questa Provincia a far data dal 06.09.2010, in conformità alle esigenze di efficienza e buon andamento delle P.A. ed al fine di rispondere alla legittima aspettativa dell'interessato, secondo quanto sancito dalla suindicata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 26.04.2006;

Tenuta in considerazione la nuova disciplina in ordine alla riserva del personale interno nei pubblici concorsi, come introdotta dalla Legge n. 150/2009 all'art. 52-bis del D.Lgs. n.165/2001;

Richiamata la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione di G.P. n. 162 del 15/10/2010, avente ad oggetto la "Rideterminazione dotazione organica dell'ente e modifiche al Piano Triennale del fabbisogno di personale, con riferimento al triennio 2010/2012", che prevedeva il raggiungimento di n. 450 unità lavorative per l'anno 2010, di n. 464 per l'anno 2011 e di n. 478 per l'anno 2012;

SELETTA
ANDRIA

Considerato che alla luce delle procedure concorsuali verificatesi nel corso dell'anno 2010, l'Ente ha disposto l'assunzione di n. 57 unità (n. 56 da procedure concorsuali oltre all'assunzione della categoria protetta, quale vittima del terrorismo), e che pertanto occorre rideterminare il fabbisogno di personale e la relativa dotazione organica per gli anni 2011 – 2012 – 2013, fissandola in unità lavorative per profili professionali, come da **All. A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, così come di seguito specificato:

1. anno 2011: 464 unità;
2. anno 2012: 478 unità;
3. anno 2013: 478 unità.

Considerati, tuttavia, i vincoli di spesa e l'impossibilità di procedere, nell'anno 2011, all'assunzione di tale numero considerevole di unità di personale si rende necessario adeguare la propria programmazione ai principi generali sopra richiamati, attraverso l'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011/2013, nonché la contestuale approvazione del piano annuale delle assunzioni, come meglio argomentato ai punti precedenti e come risulta dall'**All. B**;

Considerato che nell'anno 2010 sono **cessati n. 5 unità** appartenenti a categorie diverse, il cui ammontare di spesa di personale riparametrata all'intero anno è pari ad **€ 184.048,62** (ai sensi della Circolare della Funzione Pubblica/UPPA del 18/10/2010 secondo cui i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati "sempre sui 12 mesi", confermata dalla Corte dei Conti - sezione Toscana);

TRACONSTATATO che, anche secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato – Sez. V, sentenza n. 4072 del 25/06/2010, l'atto di Programmazione del Fabbisogno ha carattere generale, è atto di programmazione e quindi non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

ATTESO che l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) stabilisce che gli Organi di Revisione Contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del Fabbisogno di Personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Dato atto che:

- sarà data informazione del presente atto alle OO.SS. territoriali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;
- le assunzioni in servizio relativi alla programmazione del fabbisogno triennale potranno essere riviste, qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione, soprattutto con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dal legislatore e dalle disponibilità di Bilancio;

PROPONE ALLA GIUNTA

- di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il **triennio 2011/2013**, nonché di rideterminare la dotazione organica, per gli anni 2011 – 2012 – 2013, fissandola in unità lavorative per profili professionali, come da **All. A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, così come di seguito specificato:
 - anno 2011: 464 unità;
 - anno 2012: 478 unità;
 - anno 2013: 478 unità;
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo stralcio del piano occupazionale per l'anno 2011, come definiti nel prospetto allegato sotto la lett. "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta;

Visti, altresì, dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Settori, a norma dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di prendere atto della premessa e per l'effetto di:

1. di approvare per le motivazioni articolate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, per il triennio 2011-2013, con la relativa dotazione organica allegata al presente provvedimento (**Allegato A**), per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, inoltre, per le medesime ragioni suesposte, il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2011 (**Allegato B**), per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che per gli anni 2012 e 2013 non sono programmate assunzioni.
3. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.